

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 24-6084

Modifiche e integrazioni alla DGR n. 16-11632 del 22 giugno 2009, relativa alla programmazione del secondo biennio del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Disposizioni in ordine agli interventi collegati al Protocollo d'Intesa con il Comando Regione Militare Nord.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, per l'edilizia residenziale pubblica conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione e alla determinazione delle tipologie d'intervento;

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all'art. 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;

il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato, ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" da attuare attraverso programmazione attuativa biennale da parte della Giunta regionale;

la Regione Piemonte ed il Comando Regione Militare Nord in data 29 gennaio 2009 hanno stipulato un Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti intercorrenti tra le parti per la ricerca dei provvedimenti più idonei intesi ad inserire e integrare le comunità militari con quelle civili, individuando tra i vari settori di interesse quello relativo agli alloggi di edilizia residenziale;

a fronte degli impegni assunti dalla Regione Piemonte con il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29 gennaio 2009, nella programmazione relativa al secondo biennio (2009-2010) approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009, alla lettera e) del dispositivo è stata prevista una riserva di alloggi a favore delle cooperative costituite tra appartenenti al Comando Difesa e Sicurezza;

la riserva, su richiesta del Comando Regione Militare Nord, ha riguardato gli ambiti territoriali di Cuneo, Novara, Torino e Vercelli per un totale di 42 alloggi di edilizia agevolata;

a seguito dell'apertura dei bandi, approvati con determinazione dirigenziale n. 434/DB0803 del 21 agosto 2009, sono pervenute solo due domande di finanziamento relative ad interventi di edilizia agevolata in locazione permanente per gli ambiti territoriali di Cuneo e di Vercelli per un totale di 12 alloggi, entrambe proposte dalla Cooperativa Casa del Doi costituita tra appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza;

per l'ambito territoriale di Cuneo, con determinazione dirigenziale n. 37 del 15 gennaio 2010, è stato concesso un contributo di euro 390.000,00 (65.000,00 euro/alloggio) per la realizzazione di 6 alloggi in Fossano oltre a un alloggio in autofinanziamento (codice intervento PC2 AGE 80);

analogo importo è stato concesso con determinazione dirigenziale n. 42 del 15 gennaio 2010 per l'intervento localizzato in Vercelli (PC2 AGE 87) per la realizzazione di 6 alloggi;

al fine di mantenere il raggiungimento degli obiettivi sottesi al Protocollo d'Intesa la Giunta regionale con deliberazione n. 10-3849 del 14 maggio 2012, in relazione allo stato di attuazione degli interventi, ha prorogato al 30 agosto 2012 i termini per l'inizio dei lavori previsti dalla deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009 per l'intervento codice PC2 AGE 80 localizzato in Fossano confermando il finanziamento concesso di euro 390.000,00, mentre per l'intervento codice PC2 AGE 87 localizzato a Vercelli ha preso atto della rinuncia presentata, con nota datata 27 aprile 2012, da parte della Cooperativa del Doi connessa al venir meno della compagine sociale necessaria a sostenere il proseguimento dello specifico progetto;

i lavori per l'intervento codice PC2 AGE 80 hanno avuto inizio in data 23 agosto 2012, nel rispetto dei termini previsti dalla predetta DGR n. 10-3849 del 14 maggio 2012.

Rilevato che la cooperativa Edilizia Casa del Doi con nota del 18 aprile 2017, nel comunicare l'ultimazione dei lavori dell'intervento codice PC2 AGE 80 localizzato nel Comune di Fossano, ha evidenziato difficoltà per l'assegnazione in locazione degli alloggi realizzati al personale del comparto Difesa e Sicurezza, nonostante le ripetute iniziative adottate a partire dal 2012. Le richieste di assegnazione sono risultate soltanto quattro a fronte dei sei alloggi oggetto di contributo. Nella medesima nota ha altresì segnalato l'opportunità di prevedere un criterio specifico per il computo del reddito familiare degli appartenenti alle Forze Armate assegnatari degli alloggi realizzati con la riserva che tenga in considerazione le peculiarità delle eventuali indennità percepite per l'invio in missioni militari all'estero.

Si ritiene pertanto necessario limitare la riserva degli alloggi finanziabili la riserva prevista alla lettera e) del dispositivo della D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 a numero quattro alloggi per l'ambito territoriale di Cuneo dando mandato agli uffici competenti ad adottare i provvedimenti amministrativi di assestamento formale dell'intervento e determinazione delle economie. Al fine di preservare il raggiungimento degli obiettivi sottesi al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 29 gennaio 2009 si ritiene altresì opportuno introdurre tra i criteri specifici previsti dall'allegato C alla predetta D.G.R. un apposito paragrafo che consenta per il personale delle Forze Armate assegnatario degli alloggi realizzati con la riserva di non conteggiare nel calcolo del reddito del nucleo familiare le eventuali indennità percepite per lo svolgimento di missioni militari all'estero in relazione a impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 93-43328 del 20 dicembre 2006 (Approvazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012).

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 16-11632 del 22 giugno 2009 (Approvazione della programmazione del secondo biennio del Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3849 del 14 maggio 2012 (Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Secondo biennio di intervento. Presa d'atto di rinuncia e conferma di finanziamento interventi ricadenti o connessi al Protocollo d'Intesa con il Comando Regione Militare Nord).

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare il punto e) della D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 limitando la riserva di alloggi stabilita in esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2009 dalla Regione Piemonte con il Comando Militare Nord a numero quattro unità abitative per l'ambito territoriale di Cuneo;
2. di integrare il capitolo "Criteri specifici" dell'allegato C alla D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 aggiungendo in ultimo il seguente paragrafo: "Per il personale delle Forze Armate assegnatario degli alloggi realizzati con la riserva prevista alla lettera e) del dispositivo della presente deliberazione, nel calcolo del reddito del nucleo familiare non sono conteggiate le eventuali indennità percepite per lo svolgimento di missioni militari all'estero in relazione a impegni internazionali assunti dallo Stato italiano";
3. di demandare ad apposita determinazione dirigenziale l'assestamento dell'intervento finanziato con la riserva di cui precedente punto 1) e la quantificazione delle economie di programma.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)